

Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. I chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. Sostegni-bis

In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa a partire dall'avvio delle procedure e non più alla loro conclusione. È uno dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate](#), che fornisce indicazioni operative sulla disciplina delle note di variazione in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 ([Decreto Sostegni-bis](#)).

Le novità

La [circolare pubblicata oggi](#), che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, precisa che l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore. Inoltre, stabilisce che la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto dell'avvio della procedura concorsuale e che la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero

direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno di emissione della nota.

Nel [documento di prassi](#) trovano spazio anche diversi esempi esplicativi sulle modalità con cui il cedente/prestatore può recuperare l'Iva relativa alle note di variazione regolarmente emesse tramite le liquidazioni periodiche o la dichiarazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021)